

TI_GERICHTE 15.1996.75 vom 3. Juni 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-06-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.75

FR: TI_GERICHTE 15.1996.75 du 3 juin 1997

IT: TI_GERICHTE 15.1996.75 del 3 giugno 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

I reclami 6/10 giugno 1996 e 4/5 luglio 1996 di _____ risultano strettamente connessi fra loro nel senso che il secondo è diretto contro la decisione di stralcio, ad opera dell'UE, del primo, postulandone contestualmente l'accoglimento. Si giustifica pertanto la congiunzione delle due procedure inc. n. 15.96.75 e inc. n. 15.96.111.

E. 1.1

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità per la presente decisione.

E. 1.2

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF. 2. Il reclamo 4/5 luglio 1996 _____, è respinto.

E. 2

Per l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi in cui è prescritta la via giudiziale, è ammesso il reclamo (dal 1° gennaio 1997 "ricorso") all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento dell'ufficio, sia che violi le disposizioni della LEF, sia che appaia non giustificato dalle circostanze. Il rimedio del reclamo è dato anche per denegata o ritardata giustizia (art. 17 cpv. 3 LEF). a) Nel Cantone Ticino autorità di vigilanza è la Camera di esecuzione e fallimenti e la procedura di reclamo è tuttora retta dalla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento (LPR) del 27 aprile 1991 (RL 3.5.1.2). L'atto di reclamo è da presentare all'organo d'esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato (cfr. art. 7 LPR), il quale ne trasmette subito una copia per conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 9 cpv. 1 LPR) e fissa alle parti interessate un termine non superiore a quello di reclamo per presentare le loro osservazioni (art. 9 cpv. 3 LPR). Presentate dalle parti le loro osservazioni o scaduto il termine per produrle, l'incarto è trasmesso entro un termine pari a quello di reclamo all'autorità di vigilanza con le osservazioni dell'organo di esecuzione e fallimento (art. 9 cpv. 5 LPR). b) L'art. 11 cpv. 1 LPR prevede che il reclamo esplica effetto devolutivo, con la conseguenza di sottrarre il contenzioso ad ogni intervento dell'organo che ha emanato il provvedimento impugnato. Entro il termine per la trasmissione delle proprie osservazioni (cfr. art. 9 cpv. 5 LPR) l'organo che ha emanato il provvedimento impugnato è tuttavia ancora legittimato ad annullarlo o modificarlo, previa notifica di un nuovo provvedimento alle parti interessate e all'autorità di vigilanza: in tal caso dovrà essere espressamente menzionato il diritto di

nuovo reclamo (art. 11 cpv. 2 LPR). Si tratta di un correttivo che “consente di evadere, senza l’intervento dell’autorità cantonale di vigilanza e senza pregiudizio per le parti, tutte quelle dispute che o sono state composte o sono sfociate in un nuovo provvedimento” (F. Cometta, Brevi cenni sulla LPR, in: RDAT I - 1996, p. 292). In tal caso il reclamo è superato dal nuovo provvedimento dell’organo d’esecuzione e fallimento, pure suscettibile di reclamo. Nel caso in esame, con decisione 24 giugno 1996, l’UE di Lugano ha “stralciato dai ruoli” il reclamo 6/10 giugno 1996, “ormai divenuto privo di oggetto”. Nella sua decisione l’UE ha rilevato che “_____ non ha inoltrato alcuna azione presso la competente autorità giudiziaria nel termine di dieci giorni (da noi) assegnato e pertanto l’elenco oneri è divenuto definitivo e cresciuto in giudicato” e ha indicato esplicitamente la facoltà di nuovo reclamo. La decisione 24 giugno 1996 dell’UE fa seguito ad altro provvedimento, datato 10 giugno 1996, con il quale l’UE, preso atto del reclamo 6/10 giugno 1996, ha assegnato a _____ un termine per far valere in giudizio la contestazione dell’elenco oneri da questi formulata l’8 marzo 1996. Con il reclamo 6/10 giugno 1996 infatti _____ aveva rilevato di non aver ricevuto più alcuna comunicazione da parte dell’UE dopo la sua contestazione dell’elenco oneri. Con l’assegnazione del termine per la promozione della causa di contestazione dell’elenco oneri in data 10 giugno 1996, l’UE ha provveduto a colmare quindi una lacuna procedurale e con ciò ha evaso, su questo punto, il reclamo 6/10 giugno 1996 di _____, nell’ambito della facoltà conferitagli dall’art. 11 cpv. 2 LPR. Con il medesimo reclamo _____ chiedeva però anche la rettifica dell’elenco oneri sulla base della sentenza 15 settembre 1993 di questa Camera nonché l’annullamento (nel senso di differimento) dell’imminente incanto fino a rettifica avvenuta, annotando che “sono tuttora in corso accertamenti in sede di giustizia civile”. Su tali punti il provvedimento 10 giugno 1996 non dà evasione al reclamo. In questo senso ci si potrebbe chiedere se a rigore, in quelle circostanze, l’UE poteva, in base al correttivo dell’art. 11 cpv. 2 LPR, procedere con nuovo provvedimento allo stralcio del reclamo 6/10 giugno 1996 “in quanto divenuto privo di oggetto” o doveva comunque trasmettere l’incanto, con le proprie osservazioni, all’autorità di vigilanza. La questione può invero restare indecisa, avendo _____ con atto 4/5 luglio 1996 fatto uso della facoltà di reclamo contro la decisione di stralcio, postulando con esso l’accoglimento del reclamo 6/10 giugno 1996 e risultando quest’ultimo, come si vedrà, comunque destituito di fondamento.

E. 2.1

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità per la presente decisione.

E. 2.2

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF. 3.

Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente
La segretaria

E. 3

Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare la realizzazione si opera secondo le disposizioni degli art. da 122 a 143 LEF (per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 primo periodo LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (per il rinvio dell’art. 102 RFF). a) Per l’art. 140 cpv. 1 LEF prima

dell'incanto l'ufficiale constatata, in base alle insinuazioni presentate e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. L'elenco oneri è poi comunicato agli interessati con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2 LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell'elenco oneri, le pretese ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l'esecuzione in corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF). b) L'art. 39 cpv. 1 primo periodo RFF precisa che, in caso di tempestiva contestazione, l'ufficio provvede a norma dell'art. 107 cpv. 1 LEF, prescindendo dalle formalità previste dall'art. 106 LEF (cfr. DTF 112 III 111; contra P.-R. Gilliéron, *Poursuite pour dettes, faillite et concordat*, 3. ed., Losanna 1993, p. 232): esso invita pertanto colui che vanta il credito iscritto nell'elenco oneri (e contestato) a far valere la sua pretesa in giudizio. In caso però di contestazione di un diritto iscritto a registro fondiario, la cui esistenza o il cui grado dipenda dall'iscrizione, oppure di un diritto di pegno valido senza iscrizione a registro fondiario, il ruolo di attore spetta invece, di regola, a chi chiede la modifica o la cancellazione di tale diritto (art. 39 cpv. 1 secondo periodo RFF; cfr. art. 109 primo periodo LEF; DTF 112 III 26 ss., 49 III 166 ss.; K. Amonn, *Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts*,

E. 5

Ne consegue che il reclamo 6/10 giugno 1996 di _____ va respinto. Il reclamo 4/5 luglio 1996 va pure respinto, non apportando alcun elemento nuovo rispetto al precedente rimedio.

E. 6

Per entrambe le decisioni non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17, 140, 155 ss. LEF, 39 e 41 RFF, pronuncia: 1. Il reclamo 6/10 giugno 1996 _____, è respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.